N. **4201-1681-A**

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

presentata alla Presidenza il 27 ottobre 1998

(Relatore: **CANGEMI**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4201

APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE (LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 1º ottobre 1997 (v. stampato Senato n. 215)

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

MANZI, MICHELE DE LUCA, PIZZINATO, BATTAFARANO, PELELLA, CAPONI, CARCARINO, CRIPPA, MARCHETTI, LORETO, DE GUIDI, BUCCIARELLI, TAPPARO, BEDIN

Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica il 3 ottobre 1997

E SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

n. 1681, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CORDONI, GASPERONI, GUERZONI, LUCÀ, RUZZANTE, SCIACCA, STANISCI

Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali

Presentata il 27 giugno 1996

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Prima della entrata in vigore della legge 15 luglio 1966, n. 604, recante « Norme sui licenziamenti individuali », la mancanza nell'ordinamento dell'obbligo della giusta causa ha consentito atteggiamenti discriminatori e, in specie, numerosi casi di licenziamento per motivi politici e sindacali.

La storia della Repubblica, nel periodo intercorrente tra la fine degli anni '40 e la prima metà degli anni '60, fu caratterizzata da forti tensioni, politiche, sociali e ideali. I luoghi di lavoro, particolarmente, si trovarono ad essere teatro di conflitti anche molto aspri; si trattò di rivendicazioni e lotte che consentirono il riconoscimento di fondamentali esigenze sociali, ampliarono la partecipazione alla vita pubblica e, in definitiva, costituirono un fattore di consolidamento della democrazia ma che, al contempo, ebbero anche pesanti costi sociali ed umani per molti lavoratori che, a causa delle loro scelte, furono privati del lavoro, emarginati costretti a vivere in condizioni materiali assai dure o, in alcuni casi, spinti all'emigrazione.

Apparve quindi assolutamente necessario, affermatosi un nuovo quadro politico e sociale e instauratosi sul piano normativo un sistema di garanzia più avanzato a tutela dei diritti e delle libertà sui luoghi di lavoro, operare in favore di coloro che erano stati privati del lavoro per motivi politici, sindacali o religiosi, quanto meno per salvaguardarne la condizione dal punto di vista previdenziale.

È questa l'origine della legge 15 febbraio 1974, n. 36, che ha previsto la ricostruzione del rapporto assicurativo obbligatorio di cui i lavoratori medesimi erano titolari alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, ricostruzione che andava effettuata per il periodo decorrente dalla data del licenziamento a quella del conseguimento dei requisiti di età e di contribuzione per il diritto alla pensione di vecchiaia, con esclusione del periodo coperto da contribuzione effettiva per altri rapporti di lavoro. La ricostruzione della posizione assicurativa, per l'ottenimento della quale i soggetti interessati dovevano produrre motivata domanda entro i due anni successivi all'entrata in vigore della legge, riguardava tutti i lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato, licenziati per i motivi predetti nel periodo 1° gennaio 1948-7 agosto 1966, data di entrata in vigore della già citata legge n. 604 del 1966.

La ricostruzione avveniva mediante l'accreditamento dei relativi contributi assicurativi a carico dell'ente di previdenza e la decisione sull'ammissione alla stessa era demandata ad un comitato costituito presso il Ministero del lavoro, mentre l'accertamento dei fatti da porre a base della decisione veniva riservato ad una apposita commissione provinciale.

Era previsto un termine di due anni di tempo a decorrere dall'entrata in vigore della legge per presentare le istanze di riconoscimento dei requisiti previsti per ottenere i benefici della norma; tuttavia la difficile situazione in cui si trovava una parte non irrilevante dei possibili destinatari delle norme – quale, ad esempio, la condizione di emigrato – pose ben presto il problema di riaprire i termini della presentazione delle domande e fu all'origine dell'approvazione della legge 19 dicembre 1979, n. 648, che riaprì i termini per ulteriori 90 giorni a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Anche in seguito all'emanazione di tale provvedimento alcuni lavoratori, che pur avrebbero avuto diritto ad accedere ai benefici di cui alla legge n. 36 del 1974, si sono trovati nell'impossibilità di presentare la domanda nei termini previsti; la disinformazione, lo sradicamento sociale, l'emigrazione ed altre cause ancora una volta

impedivano l'esercizio di un diritto sancito dalla legge.

In proposito, numerose sono state le proposte di legge presentate nelle ultime tre legislature, nei due rami del Parlamento; nella XI e XII legislatura ne fu anche concluso positivamente l'*iter* nella Commissione Lavoro della Camera dei deputati, *iter* che non è potuto proseguire a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.

Il problema dunque è stato consegnato irrisolto alla XIII legislatura in una situazione in cui inevitabilmente i possibili destinatari dei benefici di legge esclusi per mancata o ritardata presentazione delle domande sono ormai, in grandissima parte, persone di età avanzata: questo aspetto attiene ad un profilo umano della questione che non può assolutamente lasciare indifferenti.

1. *Ambito di intervento normativo e rapporto con la legislazione vigente.*

La proposta di legge n. 4201, Manzi ed altri, approvata in sede deliberante dalla Commissione lavoro del Senato il 1° ottobre 1997, dopo un *iter* durato più di un anno, e l'abbinata proposta di legge n. 1681, Cordoni ed altri, hanno per oggetto la riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali, a norma della citata legge n. 36 del 1974.

Quanto al rapporto con la legislazione vigente, quindi, si è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande per la ricostruzione assicurativa, che, previsto dalla legge n. 36 del 1974 e prorogato con la legge n. 648 del 1979, era già scaduto da tempo, per il resto lasciando immutato il meccanismo di intervento.

2. *Istruttoria legislativa svolta.*

Sulle proposte di legge in esame la Commissione ha richiesto al Governo la relazione tecnica per la quantificazione degli oneri a carico della finanza pubblica. La relazione è stata presentata e conferma le indicazioni rese nel corso dell'esame del provvedimento presso l'altro ramo del Parlamento.

Sono stati poi espressi i pareri di competenza della I e della V Commissione, entrambi favorevoli.

La V Commissione, tuttavia, ha formulato una condizione, relativa alla copertura finanziaria del provvedimento, puntualmente recepita in una nuova formulazione dell'articolo 2 presentata dal relatore.

3. *L'articolato definito dalla Commissione.*

L'articolo 1 della proposta di legge n. 4201, approvata dal Senato e assunta quale testo base dalla XI Commissione Lavoro della Camera, prevede la riapertura, per un periodo di 180 giorni a partire dalla data di entrata in vigore delle nuove norme, del termine per la presentazione delle domande per la ricostruzione assicurativa da parte dei dipendenti privati licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali; la ricostruzione dovrà avvenire in base alle disposizioni della legge n. 36 del 1974, già illustrata.

L'articolo 2 ha come oggetto la copertura finanziaria degli oneri del provvedimento e, come ricordato, è stato riformulato in seguito al parere espresso dalla V Commissione.

Rimane tuttavia confermata la modesta cifra necessaria a coprire gli interventi previsti dal provvedimento.

4. *Rispondenza del testo agli aspetti indicati nell'articolo 79, comma 4, del Regolamento.*

La necessità dell'intervento con legge discende dal fatto che si intende operare la ricostruzione delle posizioni assicurative dei soggetti interessati, con oneri a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie.

Quanto alla conformità della disciplina proposta alla Costituzione, si ricorda che al Senato è stato sollevato il problema dell'estensione della stessa ai dipendenti pub-

blici, non contemplati nella legge n. 36 del 1974.

Nel corso dell'esame del provvedimento presso la XI Commissione della Camera dei deputati la questione è stata esaminata rilevandosi, tuttavia, che l'estensione della normativa alla categoria dei dipendenti pubblici avrebbe comportato oneri finanziari aggiuntivi ai quali non è possibile far fronte con la copertura di bilancio disponibile.

Non vi è nulla da osservare circa la compatibilità dei provvedimenti con la normativa comunitaria e circa il rispetto delle competenze delle Regioni e delle autonomie locali.

Riguardo agli oneri per la pubblica amministrazione, la formulazione dell'articolo 2 della proposta di legge n. 4201 è stata modificata in accoglimento della condizione formulata dalla V Commissione, in tal modo conseguendo anche una migliore leggibilità del testo.

Onorevoli Colleghi! Siamo di fronte alla necessità di dare finalmente una risposta a cittadini che hanno visto calpestati i loro diritti fondamentali ed attendono da un tempo ormai troppo lungo un risarcimento sia pure parziale, ma siamo anche di fronte alla necessità di compiere un atto di valore civile generale, che riconosca il contributo fondamentale offerto da questi lavoratori di un tempo allo sviluppo della democrazia in Italia.

Non si può, in conclusione, che raccomandare la massima celerità nell'approvazione del provvedimento in esame, pur rimanendo il rammarico per il fatto che non si siano verificate le condizioni per il trasferimento alla sede legislativa.

Luca CANGEMI, *Relatore*.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di legge n. 4201, come risultante dall'approvazione dell'emendamento 2.1 del relatore;

PARERE FAVOREVOLE

sulla abbinata proposta di legge n. 1681, in quanto non contrasti con la proposta di legge n. 4201.

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

sul testo della Commissione, così come risultante dall'emendamento 2.1 del relatore, approvato dalla Commissione, a condizione che l'articolo 2 sia sostituito dal seguente:

« ARTICOLO 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 3.300 milioni per l'anno 1998, in lire 3.800 milioni per l'anno 1999 e in lire 5.200 milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede, per gli anni 1998 e 1999, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, per gli anni 2000 e successivi, mediante corri-

spondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 « Occupazione » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ».

TESTO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4201 APPROVATA DALLA XI COMMISSIONE PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA	TESTO DELLA COMMISSIONE
ART. 1.	ART. 1.
	(Riapertura del termine di cui all'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36).
1. Il termine per la presentazione della domanda per la ricostruzione assicurativa, di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già prorogato con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è differito fino al centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.	*Identico.*
ART. 2.	ART. 2.
	(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 2 miliardi e 800 milioni per l'anno 1997, in lire 3 miliardi e 300 milioni per l'anno 1998 e in lire 3 miliardi e 800 milioni per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **allo scopo** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.	1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire **3.300 milioni** per l'anno **1998,** in lire **3.800 milioni** per l'anno **1999** e in lire **5.200 milioni a decorrere dall'anno 2000,** si provvede, **per gli anni 1998 e 1999,** mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale **1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale »** dello stato di previsione del Ministero del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998,** parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale **e, per gli anni 2000 e successivi, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 7.1.2.1 « Occupazione » dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1998, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.**

2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 4 miliardi e 200 milioni per l'anno 2000, in lire 5 miliardi per l'anno 2001, in lire 5 miliardi e 200 milioni per gli anni 2002 e 2003 e in lire 5 miliardi e 100 milioni per gli anni successivi, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.	*Soppresso.*
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.	**2.** Il Ministro del tesoro, **del bilancio e della programmazione economica** è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA DI LEGGE

N. 1681, d'iniziativa dei deputati Cordoni ed altri

ART. 1.

1. Il termine di cui al primo comma dell'articolo 5 della legge 15 febbraio 1974, n. 36, già riaperto con la legge 19 dicembre 1979, n. 648, è ulteriormente riaperto per centottanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 5 miliardi per il 1996, 4,5 miliardi per il 1997 e 4 miliardi per il 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai capitoli 4531 e 4532 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

DDL13-4201A
Lire 500